



## PROVINCIA DI VERONA

### Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale

#### Servizio Gestione Rifiuti

**OGGETTO:** Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di un nuovo impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 3/2000, ditta B.M. Metalli S.r.l., sede legale via Castello n. 41, sede operativa Via Fontanelle 48/A, in Comune di Ronco all'Adige

Determinazione n. 2113 del 15/07/2021

#### Il Dirigente

#### Decisione

Il dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale della Provincia di Verona:

1. approva, ai sensi dell'art. 208 del decreto legislativo n. 152/2006 e della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3, il progetto di un impianto per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e della L.R. n. 3/2000, della ditta B.M. Metalli S.r.l., sede legale via Castello n. 41, sede operativa Via Fontanelle 48/A, Comune di Ronco all'Adige;
2. recepisce, ai fini della presente approvazione, le risultanze della Conferenza di Servizi decisoria tenutasi in data 6 agosto 2019 (trasmesso con nota provinciale prot. n. 43601 del 07/08/2019) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. il provvedimento costituisce anche autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni di superficie pari a mq 1500, subordinatamente alle prescrizioni/condizioni contenute nel parere per l'autorizzazione allo scarico in fognatura rilasciato da Acque Veronesi in occasione del rilascio dell'AUA (prot. 0009750/14 del 27 giugno 2014), allegato alla stessa determinazione provinciale n. 2973/14 del 23 luglio 2014 ancora vigente, che risulta integralmente confermato nel corso dell'istruttoria per l'approvazione progetto.

Il progetto viene approvato subordinatamente all'osservanza da parte della ditta B.M. Metalli S.r.l. di quanto riportato agli "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento.

#### Fatto

Con determinazione provinciale n. 2973/14 del 23 luglio 2014 è stato rilasciato il provvedimento di A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale) alla B.M. Metalli S.r.l., sede legale e operativa Via Fontanelle 48/A, Comune di Ronco all'Adige e contestualmente è stato assegnato il n. 92 del Registro Provinciale delle imprese esercenti l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi operanti in regime semplificato per le tipologie 3.1-3.2-5.7-5.8-5.16 del D.M. 05.02.1998 (metalli ferrosi, non ferrosi, cavi), per lo svolgimento delle operazioni R4 ed R13 per una potenzialità totale pari a 1980 tonn/anno (5339 mc/anno) ed una potenzialità massima istantanea di rifiuti in attesa di recupero pari a

409/t (370,5 mc/anno).

Con istanza presentata dalla B.M. Metalli S.r.l. in data 29 gennaio 2018 prot. 4798 la ditta ha richiesto l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria.

Con nota del 15 febbraio 2019 prot. 8653 è stato avviato il relativo procedimento. In data 28 febbraio 2019 si è tenuta una Conferenza di Servizi, il cui verbale è stato trasmesso con nota prot. n. 12105 del 04/03/2019. La Ditta ha trasmesso documentazione integrativa in data 24 maggio 2019 prot. n. 28282.

In data 6 agosto 2019 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria (indetta con nota provinciale del 12/07/2019, prot. n. 38674), il cui verbale è stato trasmesso con nota provinciale prot. n. 43601 del 07/08/2019. Il Comune non era presente in Conferenza ma in precedenza con nota prot. 12951 del 07/03/2019 ha inviato il proprio parere favorevole.

La Conferenza Decisoria ha preso in esame la documentazione integrativa (Atti della Provincia prot. n. 28282 del 24/05/2019) trasmessa dalla Ditta dopo la Conferenza del 28 febbraio.

Il progetto presentato dalla Ditta per il passaggio in procedura ordinaria, rispetto all'attività in semplificata, prevede limitate modifiche di layout, l'inserimento del mulino, l'inserimento della fase R13 per RAEE pericolosi, l'inserimento della fase R12 per tutti i codici e nuovi codici CER di rifiuti in precedenza non autorizzati. L'insediamento è costituito da una superficie coperta di mq. 926, da una tettoia esterna di mq 495 e da un piazzale esterno, il tutto trova ubicazione in zona urbanistica D1c "zona industriale e artigianale di completamento" e risulta identificato catastalmente al Fg. n. 10 mappale n. 483.

L'attività di stoccaggio, selezione, cernita, macina cavi, cesoiatura avviene all'interno del capannone, mentre la tettoia è utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti, la movimentazione del ragnone per le operazioni di movimentazione e la selezione e cernita. All'esterno il piazzale viene utilizzato per il transito.

Rispetto alla potenzialità autorizzata in procedura semplificata, il progetto prevede l'aumento della potenzialità di trattamento da 1980 a 2250 t/anno e della potenzialità di stoccaggio da 409 a 430 t/anno (410 t. di rifiuti non pericolosi e 20 t. di rifiuti pericolosi).

Nel corso della Conferenza di Servizi tenutasi presso la Provincia in data 28 febbraio 2019 (Verbale trasmesso con nota provinciale prot. n. 12105 del 04/03/2019) si è discusso dei vincoli previsti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, il consulente ha confermato l'assenza di altri impianti di recupero/trattamento e di residenze entro la fascia di rispetto, per questo la potenzialità di trattamento, già al di sotto della soglia di 10 t/gg (e' pari a 9 t/gg comprensiva dell'attività del mulino macina cavi e delle operazioni manuali), non è soggetta ad ulteriore riduzione ai fini della normativa VIA. E' stata esaminata la relazione tecnica allegata al progetto, dove sono elencate le tipologie di rifiuti introitabili e stoccabili nelle varie zone dell'impianto, contraddistinte dai rispettivi CER e dalle sigle R delle operazioni di recupero da effettuare sugli stessi rifiuti. La tabella deve essere integrata con la normativa di riferimento per EoW. E' stato richiesto di porre in evidenza i nuovi codici CER che si richiede di introitare rispetto a quelli già autorizzati con il provvedimento AUA attualmente vigente.

Per il prosieguo dell'istruttoria sono stati richiesti:

- 1) atto di rinnovo del titolo di disponibilità dell'immobile (il contratto di affitto inviato con l'istanza scade in data 1 maggio 2019);
- 2) parere dell'ente gestore della fognatura;
- 3) parere del Comune sul progetto e sulla documentazione agli atti;
- 4) elenco aggiornato dei rifiuti da autorizzare (tab 5.5 degli elaborati), con indicazione, per ogni codice, della normativa di riferimento per "end of west" e delle sigle R in conformità alla normativa vigente e alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1229 del 28 febbraio 2018.

La Ditta ha trasmesso documentazione integrativa in data 24 maggio 2019 (Atti della Provincia prot. n. 28282 del 24/05/2019) e su questa base è stata indetta la Conferenza Decisoria in data 6 agosto (Atti della Provincia prot. n. 38674 del 12/07/2019).

Nel corso della Conferenza di Servizi Decisoria tenutasi presso la Provincia in data 6 agosto (Verbale trasmesso con nota prot. 43601 del 07/08/2019) la stessa ha preso in esame la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta dopo la Conferenza istruttoria del 28

febbraio, soffermandosi in particolare sui nuovi codici CER e sulle modifiche richieste all'impianto rispetto alla gestione in procedura semplificata.

In conclusione, la Conferenza, considerato che:

- l'impianto è autorizzato attualmente con AUA di cui alla determinazione provinciale n. 2973/14 del 23 luglio 2014 (comprende la comunicazione in materia di rifiuti di cui agli artt 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006 e l'autorizzazione allo scarico in fognatura delle acque di dilavamento dei piazzali di mq 1500). Rispetto all'attualità il progetto in ordinaria prevede limitate modifiche di layout, l'inserimento del mulino, l'inserimento della fase R13 per RAEE, l'inserimento della fase R12 per tutti i codici e di nuovi codici CER di rifiuti;

- l'insediamento è costituito da una superficie coperta di mq. 926, da una tettoia esterna di mq 495 e da un piazzale esterno, il tutto ubicato in zona urbanistica D1c "zona industriale e artigianale di completamento" e identificato catastalmente al Fg. n. 10 mappale n. 483 del Comune di Ronco all'Adige.

- l'attività di stoccaggio, selezione, cernita, macina cavi, cesoiatura avviene all'interno del capannone, mentre la tettoia è utilizzata per lo stoccaggio dei rifiuti, la movimentazione del ragnò, per le operazioni di movimentazione e la selezione e cernita. All'esterno il piazzale viene utilizzato per il transito.

- nel raggio di 1 km non sono presenti altri impianti di trattamento di rifiuti, per escludere la necessità di verifica della assoggettabilità VIA per effetti cumulabili e che non esistano uffici pubblici e/o residenziali nel raggio di 100 metri come previsto dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;

- esaminata la tab. 5.5 che elenca i rifiuti introitabili, contraddistinti dai rispettivi CER e dalle sigle R delle operazioni di recupero da effettuare sugli stessi rifiuti. La tabella è stata integrata con la normativa ed eliminato il CER 191212;

- Acque Veronesi ha confermato il parere favorevole allo scarico in fognatura (prot. 0009750/14) già espresso in data 27 giugno 2014 per il rilascio dell'AUA;

ha espresso parere favorevole all'approvazione del progetto in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/2006 e degli artt. 24 e seguenti della L.R. 3/2000, di un nuovo impianto di recupero di rifiuti non pericolosi e stoccaggio di rifiuti pericolosi della B.M. Metalli Srl con sede legale via Castello n. 41 e sede operativa in via Fontanelle 48/A, Comune di Ronco all'Adige. Con legge n. 128 del 2 novembre 2019 è stato convertito il D.L. 3 settembre 2019 n. 101, che all'art. 14 bis contiene la riforma della "cessazione della qualifica di rifiuto", che a far data 03/11/2019 ha introdotto, rispetto al D.M. 05/02/98, nuove condizioni da soddisfare per la perdita della qualifica di rifiuto. Con deliberazione n. 67/2020 del 06 febbraio 2020 del consiglio SNPA (Sistema Nazionale Protezione dell'Ambiente) sono state approvate le linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui al rinnovato art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006.

La Provincia con nota del 7 aprile 2020 prot. n. 18203 ha inviato la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del provvedimento di approvazione progetto, a causa dell'entrata in vigore delle nuove norme che prevedono integrazioni documentali in caso di cessazione della qualifica di rifiuto, comunicazione riscontrata dalla Ditta in data 25 maggio 2020 prot. 25887. In data 9 giugno 2020 (Atti della Provincia prot. n. 34798 del 10/07/2020) prot. n. 28790 la Provincia ha inviato ad Arpav le integrazioni trasmesse dalla Ditta e richiesto il contributo istruttorio previsto dalla modifica normativa.

Arpav con nota del 29 ottobre 2020 prot. n. 53916 ha ritenuto che la documentazione trasmessa non fosse sufficiente ad esplicitare quanto richiesto dalle linee guida SNPA con deliberazione del 6 febbraio 2020, per cui la provincia con nota del 16 novembre 2020 prot. n. 57383 ha richiesto nuova documentazione (trasmessa dalla ditta in data 15 dicembre 2020 prot. n. 62908).

Con nota del 2 febbraio 2021 prot. n. 5924 la Provincia ha trasmesso le integrazioni e richiesto nuovamente ad Arpav il contributo istruttorio previsto dalla legge.

Arpav ha trasmesso le risultanze della propria istruttoria con nota in atti provinciali del 10 maggio 2021 prot. n. 25569.

## Motivazione

L'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28, 32 e 35 del vigente Regolamento della Provincia sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi che attribuiscono ai dirigenti la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Il Presidente della Provincia di Verona con decreto n. 47 del 28 dicembre 2017, integrato con decreto n. 1 del 10 gennaio 2018 e decreto n. 3 del 16 gennaio 2018, confermato con decreto n. 6 del 25/01/2019 e decreto n.24 del 28 dicembre 2020, ha conferito al dott. Paolo Malesani l'incarico di dirigente dell'Area funzionale servizi in campo ambientale.

La decisione si fonda sull'istruttoria effettuata dall'ufficio, sulla base della documentazione presente agli atti, nel rispetto della normativa di settore ( Il D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e integrazioni, "Norme in materia ambientale", disciplina nella parte quarta la gestione dei rifiuti. La legge regionale del Veneto 21 gennaio 2000 n. 3 e successive modifiche e integrazioni costituisce la normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti), dei pareri espressi dai vari organi/enti pubblici coinvolti. Si fonda inoltre sul parere favorevole espresso dalla Conferenza Decisoria del 6 agosto 2019, descritto in premessa. In particolare, la cessazione della qualifica di rifiuto avviene sulla base della normativa tecnica settoriale indicata nella Tabella 1 "Codici Attività" riportata nel provvedimento.

Ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge regionale 21 gennaio 2000 n. 3, il presente provvedimento di approvazione progetto, produce gli effetti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e abilita alla realizzazione dell'impianto e al suo successivo esercizio provvisorio.

## **Obblighi da rispettare**

La ditta B.M. Metalli S.r.l. è obbligata a rispettare tutte le prescrizioni inserite nell'allegato intitolato "Quadro Prescrittivo" alla determinazione in oggetto e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

## **Avvertenze**

I lavori di allestimento dell'impianto dovranno iniziare entro dodici mesi e la messa in esercizio dell'impianto dovrà avvenire entro trentasei mesi dalla data del presente provvedimento.

Una volta avviato l'impianto in esercizio provvisorio si considera decaduto il provvedimento provinciale di Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla determinazione n. 2973/14 del 23 luglio 2014. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio dei lavori e messa in esercizio dell'impianto, salvo proroga accordata su motivata istanza dell'interessato, il provvedimento di approvazione del progetto decade automaticamente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

In caso di dismissione dell'impianto di gestione rifiuti, alla comunicazione di cessazione dell'attività si dovrà allegare un Piano di Caratterizzazione (rif. D.Lgs. 152/2006 art. 242) che dimostri la conformità delle matrici ambientali, riferite al suolo, sottosuolo e acque di falda, ai limiti di legge in funzione della destinazione del sito all'atto della dismissione.

Le prescrizioni formulate nel presente provvedimento potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, si procederà ai sensi di legge.

Il presente provvedimento viene consegnato al legale rappresentante della ditta BM Metalli S.r.l., trasmesso all' Osservatorio regionale rifiuti della Regione Veneto, al Comune di Ronco all'Adige, al Dipartimento provinciale dell'Agenzia per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto, all'azienda ULSS n. 9 "Scaligera", all'Ufficio Atti Deliberativi dell'ente, nonché pubblicato sul sito web della Provincia.

## **Ricorso**

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal ricevimento del presente provvedimento.

f.to MALESANI PAOLO  
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD